

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00034 DEL 22 GIUGNO 2023

PROPOSTA N. 986 DEL 22 GIUGNO 2023

OGGETTO: Modifica articolo 7 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio.

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 10.40, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

Vista la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) e successive modifiche;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10 con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo" al dott. Fabio Pezone;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 di attribuire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto che il medesimo comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 95/2012 precisa che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito e che, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità,

la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

Visto l'articolo 7, comma 7-ter, del Regolamento, il quale prevede che, per particolari esigenze di studio e approfondimento su problematiche relative allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio possa avvalersi di esperti e consulenti dotati di particolari ed elevate professionalità e specializzazioni, entro il numero massimo di due unità;

Ritenuto che, considerata la gratuità dell'incarico, risponda ad esigenze di economicità ed efficienza dell'attività dell'organo istituzionale prevedere che il Presidente del Consiglio possa avvalersi di esperti e consulenti entro il numero massimo di dieci unità;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare il Regolamento;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

Visto l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. al comma 7-ter dell'articolo 7 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "dieci".
2. di stabilire che la modifica di cui al punto 1 entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
3. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e consequenziale adempimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.